# Stp tra soli fisioterapisti: non può essere costituita né iscritta nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti

Fino al momento della istituzione dell'ordine o collegio dei fisioterapisti non consentita ai fisioterapisti abilitati la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Di converso, possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche imposizione di «*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche*» di cui alla lettera *b)* del comma 4, dell'art. 10 della legge 183/2011. Questa in estrema sintesi è quanto affermato dal Mise in un **parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343)** in risposta ad un quesito di Notai e Camera di commercio di Brindisi sull'ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.

***Per saperne di più:***

***Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 (in "Finanza & Fisco" n. 8/2013, pag. 567)***

***Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (par. Q.A. in"Finanza & Fisco" n. 28/2013, pag. 2231).***

***La società tra professionisti – Studio della Fondazione Telos – Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Giugno 2013 (in "Finanza & Fisco" n. 20/2013, pag. 1465)***

***Società tra professionisti: questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore – Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 20 marzo 2014 Approvato dal CNN il 3 aprile 2014 (in "Finanza & Fisco" n. 8/2014, pag. 541)***